

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

SENATO ACCADEMICO	15.5.1997; 13.6.1997; 15.7.1997; 10.9.1997;
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	27.5.1997; 18.7.1997; 15.9.1997; 22.2.2006
DECRETO RETTORALE	700/AG dd. 1.8.1997; 438/2006 dd. 14.3.2006
UFFICIO COMPETENTE	Rip. Sistema Documentale e Procedurale

Data ultimo aggiornamento: 15 marzo 2006

a cura della Rip. Affari Generali

Parte I – Disposizioni generali

Art. 1 Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina il trattamento di dati personali effettuato dall'Università degli Studi di Trieste (di seguito denominata "Università") in applicazione dei principi di cui al D.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito denominato "Codice").

L'Università provvede al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali esclusivamente nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, nei limiti stabiliti dallo Statuto, dalle leggi e dai regolamenti e in ogni caso nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della dignità dell'interessato, con riferimento particolare alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei propri dati personali.

Art. 2 Circolazione dei dati all'interno dell'Università

L'accesso ai dati personali da parte delle strutture e dei dipendenti dell'Università, comunque limitato ai casi in cui sia finalizzato al perseguimento dei fini istituzionali, è ispirato al principio della libera circolazione delle informazioni all'interno dell'Ateneo, secondo il quale l'Università provvede alla organizzazione delle informazioni e dei dati a sua disposizione mediante strumenti, anche di carattere informatico, atti a facilitarne l'accesso e la fruizione, anche presso le strutture didattiche e di ricerca.

Ogni richiesta d'accesso ai dati personali da parte delle strutture e dei dipendenti dell'Università, debitamente motivata e connessa con lo svolgimento dell'attività inerente la specifica funzione, sarà soddisfatta in via diretta e senza ulteriori formalità nella misura necessaria al perseguimento dell'interesse istituzionale.

Art. 3 Definizioni

Ai fini del presente Regolamento ed in conformità a quanto previsto dall'art. 4 del DLgs n. 196/2003, si intende per

“banca di dati: qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti”;

“dato personale: qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale”;

“trattamento dei dati: qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati”;

“dati sensibili: i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”;

“titolare: la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione o organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza”;

“responsabile: la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione o organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali”;

“incaricati: le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile”;

“comunicazione: il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione”;

“diffusione: il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione”;

“misure minime: il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto per la sicurezza dei dati”.

Parte II: Soggetti che effettuano il trattamento e diritti dell'interessato

Art. 4 Titolare e responsabile dei dati

L'Università degli studi di Trieste è titolare dei dati personali, ivi compresi i dati contenuti nelle banche di dati automatizzate o cartacee, da essa detenuti.

I 'Responsabili' dei dati sono i responsabili delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio in cui si articola l'Università.

Ai fini del presente Regolamento si intende per struttura:

- nell'Amministrazione principale, l'articolazione organizzativa corrispondente alla Divisione, alla Sezione, nonché ad altro ufficio o servizio comunque denominato non incardinato in una Sezione;
- le Facoltà, i Dipartimenti, i Centri Servizi autonomi.

Il titolare, nella persona del Rettore, può comunque designare, con proprio provvedimento, responsabili del trattamento dei dati diversi dai soggetti sopra indicati, anche esterni all'Università.

Art. 5 Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento sono:

- 1) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

- 2) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, e utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi;
- 3) esatti e, se necessario, aggiornati;
- 4) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e successivamente trattati;
- 5) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati.

I sistemi informativi sono configurati in modo tale da ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali ed identificativi ed in modo da evitare il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi o modalità di identificazione dell'interessato solo in caso di necessità.

Art. 6 Informativa

Ciascuna struttura dell'Università di Trieste fornisce agli interessati, ogniqualvolta provveda alla raccolta di loro dati personali, idonea informativa nella quale siano specificate:

- le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati richiesti;
- la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento di dati richiesti e le conseguenze di un eventuale rifiuto a fornirli;
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono venire comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- i diritti spettanti all'interessato ai sensi dell'art. 7 del Codice;
- gli estremi identificativi del titolare e dei responsabili.

L'informativa può essere resa anche oralmente, per il tramite degli incaricati, ovvero inserita in moduli e formulari, affissa nei locali aperti al pubblico o ancora inclusa in pagine WEB.

Art. 7 Diritti dell'interessato

All'interessato spettano i diritti di cui all'art. 7 del Codice e precisamente:

1. di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
2. di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati, della logica applicata al trattamento effettuato con mezzi elettronici, degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati;
3. di ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
4. di ottenere l'attestazione che le operazioni di cui al precedente n. 3 sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si manifesta impossibile o richieda un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
5. di opporsi, in tutto o parzialmente, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e al trattamento di dati che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Art. 8 Esercizio dei diritti dell'interessato

L'interessato può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 mediante richiesta scritta rivolta al titolare o al responsabile del trattamento.

La richiesta può essere formulata anche oralmente nel caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7 lettere 1 e 2.

I dati sono estratti a cura dell'incaricato e, ove sia possibile, la richiesta presentata dall'interessato viene soddisfatta in via informale e immediata, con comunicazione anche orale ovvero offerta in visione mediante strumenti elettronici. In caso di richiesta, si provvede alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo o informatico ovvero alla trasmissione per via telematica.

Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato dell'istanza, il responsabile deve provvedere nel minor tempo possibile, dandone comunicazione scritta all'interessato, e comunque non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

Quando l'estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa, il riscontro può avvenire mediante esibizione o consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti.

Parte III: Regole per il trattamento dei dati

Art. 9 Misure di sicurezza

I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Per quanto riguarda la sicurezza dei trattamenti dei dati effettuati con l'ausilio di strumenti elettronici i responsabili del trattamento operano secondo le modalità individuate nel Documento Programmatico sulla sicurezza (DPS) che garantisce l'adozione di idonee misure di sicurezza, la protezione degli accessi e l'integrità degli archivi.

Agli incaricati è richiesto di custodire i dati applicando le misure idonee ad evitare rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, e di accesso non autorizzato riassunte nel "Manuale per la sicurezza ed il corretto trattamento dei dati personali nell'Università di Trieste" redatto dall'Ateneo.

Ai responsabili del trattamento dei dati è richiesto di vigilare sul rispetto, da parte degli incaricati, delle misure di sicurezza.

Art. 10 Notificazione del trattamento e comunicazioni al Garante

L'Università di Trieste provvede ad effettuare idonea notifica al Garante sulla protezione dei dati personali circa l'inizio ovvero la modifica o la cessazione di trattamenti riguardanti:

a) dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica;

b) dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini di procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive e diffuse, sieropositività, trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria;

c) dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale;

d) dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti;

e) dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del personale per conto terzi, nonché dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche campionarie;

f) dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative al rischio sulla solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti.

L'Università provvede inoltre a comunicare previamente al Garante le seguenti circostanze:

- a) la necessità di effettuare, in qualunque forma e anche mediante convenzione, una comunicazione di dati personali ad un altro soggetto pubblico, qualora la stessa non rientri nella previsione di una norma di legge o di regolamento;
- b) il trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute, finalizzato a scopi di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico, quando la ricerca è prevista da un'espressa disposizione di legge che prevede specificamente il trattamento o rientra in un programma di ricerca biomedica o sanitaria.

I trattamenti oggetto della comunicazione di cui sopra possono essere iniziati decorsi quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Garante.

Art. 11 Inizio, mutamento, cessazione del trattamento dei dati

Ciascun Responsabile deve tempestivamente informare il titolare, mediante comunicazione fornita alla Rip. Sistema Documentale e procedurale, circa l'inizio, la modifica ovvero la cessazione di uno dei trattamenti previsti dall'art. 10, 1 comma, ovvero circa la necessità di provvedere alle comunicazioni di cui all'art. 10, 2 comma.

L'inizio, la modifica ovvero la cessazione di un trattamento di dati personali non rientrante nelle ipotesi di cui all'art. 10 deve essere obbligatoriamente indicata, a cura del Responsabile, nell'apposita Anagrafe elettronica dei trattamenti dei dati personali.

Art. 12 Richieste di trattamento, diffusione e comunicazione dei dati personali

Le richieste rivolte all'Università degli Studi di Trieste finalizzate ad ottenere il trattamento, la comunicazione o la diffusione di dati personali dovranno essere formulate per iscritto al responsabile della struttura.

La comunicazione di dati personali a soggetti pubblici non economici è ammessa quando è prevista da una norma di legge o di regolamento.

In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali dell'ente richiedente; in tale caso l'Università, in qualità di titolare, è tenuta a comunicare previamente al Garante l'intenzione di operare tale comunicazione.

La struttura che ha rapporti con l'ente richiedente deve tempestivamente rappresentare l'esigenza al titolare, dandone comunicazione alla Rip. Sistema Documentale e Procedurale, per consentirgli di effettuare la comunicazione al Garante.

La comunicazione al soggetto pubblico può essere iniziata decorsi quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione al Garante, salvo diversa determinazione anche successiva del medesimo.

Le richieste provenienti da soggetti privati possono essere accolte soltanto se previste da norme di legge, regolamento o da atti normativi speciali. Le richieste devono essere adeguatamente motivate e devono contenere:

- a) il nome, la denominazione o la ragione sociale del richiedente;
- b) i dati cui la domanda si riferisce, le finalità e le modalità di utilizzo dei dati richiesti;
- c) l'eventuale ambito di comunicazione dei dati richiesti;

- d) la dichiarazione che il richiedente si impegna ad utilizzare i dati ricevuti, esclusivamente per le finalità e nell'ambito delle modalità per cui sono stati richiesti.

La comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque permesse quando:

- a) siano necessarie per finalità di ricerca scientifica o di statistica e si tratti di dati anonimi;
- b) siano richieste in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.

Nel rispetto dei fini istituzionali, l'Università degli Studi di Trieste, specificamente al fine di agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale degli studenti e dei laureati dell'Ateneo, comunica dati relativi a studenti e laureati a soggetti pubblici e privati ed a consorzi interuniversitari che ne facciano richiesta in relazione alle predette finalità.

Art. 13 Trattamento di dati sensibili

Il trattamento dei dati sensibili da parte dell'Università degli Studi di Trieste è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite.

Nelle ipotesi in cui la legge autorizzi il trattamento di dati sensibili per il perseguimento di finalità di rilevante interesse pubblico, senza specificare i tipi di dati sensibili e le operazioni eseguibili, il trattamento è consentito in quanto disciplinato all'interno del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari adottato dall'Ateneo e conforme allo schema tipo per il sistema universitario approvato dal Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 14 Videosorveglianza

Nelle strutture dove sono in funzione degli strumenti elettronici di rilevamento immagini, anche con videoregistrazione, finalizzati alla protezione dei dipendenti, dei visitatori e del patrimonio, deve essere affissa apposita informativa che informi il pubblico della presenza degli impianti e delle finalità perseguite attraverso la videosorveglianza. I pannelli devono essere affissi in prossimità degli ingressi alle strutture ed essere visibili da chi vi accede. E' inoltre necessario rispettare i seguenti principi:

- a) una limitazione delle modalità di ripresa delle immagini (memorizzazione, conservazione, angolo visuale delle telecamere e limitazione della possibilità di ingrandimento dell'immagine) avendo attenzione alla individuazione del livello di dettaglio della ripresa dei tratti somatici delle persone in ordine alla pertinenza e non eccedenza dei dati rispetto agli scopi perseguiti;
- b) individuazione dei soggetti legittimati ad accedere alle registrazioni;
- c) l'indicazione del soggetto e della struttura cui l'interessato può rivolgersi e dei diritti che può esercitare.

Art. 15 Diritto di accesso e riservatezza

I presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali, e la relativa tutela, sono disciplinati dalla L. 241/1990 (e successive modifiche ed integrazioni) e dal relativo regolamento di attuazione.

Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.

Nel caso di documenti contenenti dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sensibili giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.